

**Corte di Cassazione**  
**Civile Ord. Sez. 6**  
**Num. 8447**  
**Data pubblicazione: 05/04/2018**

**[omissis]**

**RILEVATO CHE:**

- con la sentenza impugnata il Tribunale di xxx ha riconosciuto il diritto di xxx, dipendente del xxx, assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, alla progressione stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti;
- la Corte d'appello con ordinanza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal XXX avverso la sentenza;
- il Tribunale ha fondato la statuizione di rigetto del gravame sul principio di contrattualizzazione del pubblico impiego, consacrato nel d.lgs. n. 165/2001, e il principio di non discriminazione, sancito a livello comunitario e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001;
- per la cassazione della sentenza di primo grado ha proposto ricorso ex art. 348 ter c.p.c. xxx sulla base di unico articolato motivo;
- il dipendente non ha svolto attività difensiva; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il unico motivo il XXX denuncia violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato- degli artt. 485, 489 e 526 del D.Igs. n. 297/194 - degli artt. 6 e 10 del D.Ivo 6 settembre 2001 n. 368 - dell'art. 9 c. 18 del D.L. 12 maggio 2011 n. 70 come convertito con modif. dall'art. 1 comma 2 della legge 12 luglio 2011 n. 106 - dell'art. 4 della I. 3 maggio 1999 n. 124 - degli artt. 36 e 45 del D.Ivo 30 marzo 2001 n. 165 - degli artt. 77, 79 e 106 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 - in relazione all'art.360, 10 comma n. 3 c.p.c. Assume che:
  - i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368/2001; - il principio di non discriminazione è correlato all'abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza e alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;
  - il motivo non è fondato, osservandosi, in conformità con Cass. n. 22558/2016; Cass. n. 27387/2016; Cass. n. 165/2017; Cass. n. 290/2017, (alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise), che il XXX ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo, laddove i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti, essendo il primo principio teso a 'migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione' e il divieto a 'creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato';
  - l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato 'condizioni di impiego' che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato 'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono 'norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto

prescrizioni minime di tutela' (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, xxx, punto 32);

- la clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio rilevandone il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06t; 13.9.2007, causa C-307/05; 8.9.2011, causa C-177/10) ed affermando la esclusione di ogni interpretazione restrittiva, non potendo la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (causa C- 307/05, cit., punto 42);
- la CGUE ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (C177/14, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11; 7.3.2013, causa C393/11);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale - che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa - e valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8 febbraio 2016, n. 2468);
- correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni della Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali per il personale docente ed educativo non di ruolo era escluso il riconoscimento della anzianità di servizio, previsto per gli assunti a tempo indeterminato in base ad un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità;
- anche in questa sede XXX, pur affermando l'esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità, insistendo, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, ossia su ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente;
- pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
- la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
- non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato l'art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 , comma 17 legge 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

**PQM**

rigetta il ricorso. Spese compensate.  
Così deciso in Roma il 5/12/2017.